

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.1.2014

C(2014) 9 final

*On. Pietro Grasso
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
IT-00100 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il suo parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro {COM(2013)311 final}¹, scusandosi per il ritardo nella risposta.

La Commissione si rallegra del ruolo particolarmente attivo svolto dalle autorità italiane durante la preparazione della proposta, specialmente per l'impegno da esse profuso per rendere la nuova direttiva più efficace ai fini della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro e ritrovati nel territorio di un altro Stato membro.

In particolare, la Commissione desidera sottolineare che la proposta risponde a pressanti inviti da parte della maggioranza degli Stati membri affinché venga aumentata l'efficacia della vigente direttiva 93/7/CEE, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro². La proposta, attualmente oggetto di discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, costituisce il risultato di un'analisi approfondita dei contributi nazionali e delle conclusioni di un gruppo di lavoro formato da autorità nazionali, e tiene conto di relazioni sulla direttiva 93/7/CEE e dell'esito di consultazioni pubbliche.

La Commissione si compiace che il Senato della Repubblica ritenga la proposta conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ed esprima un parere favorevole alle proposte di modifica.

Nel parere si sollevano alcune preoccupazioni su due aspetti specifici e si sostiene che l'appropriazione di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini dev'essere

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0311:FIN:IT:PDF>

² Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74), modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 (GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 59) e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).

considerata alla stregua di un furto, laddove la legislazione interna al paese di provenienza così preveda. Si chiede inoltre di configurare l'azione di restituzione come azione speciale, nella quale il giudice dello Stato membro richiesto si limiti ad accertare che il bene oggetto della richiesta è un bene culturale ed è uscito illegalmente dallo Stato membro richiedente.

Per quanto riguarda la richiesta relativa ai reperti archeologici provenienti da scavi clandestini, la Commissione riconosce la gravità del fenomeno e le sue conseguenze in termini di perdita di patrimonio culturale per molti Stati membri.

Nel parere si chiede di introdurre nella proposta una norma specifica ispirata alla Convenzione dell'Unidroit del 1995³, la quale stabilisce all'articolo 3, paragrafo 2, che un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.

La Commissione è consapevole del fatto che molti Stati membri hanno attribuito allo Stato stesso la proprietà di beni del patrimonio culturale non scoperti che si trovano in siti archeologici sconosciuti. In tal caso, è più probabile che il giudice dello Stato membro richiesto consideri l'uscita illecita come un furto. Tuttavia, perché l'uscita sia considerata un furto occorre che la proprietà sia stata acquisita in precedenza in conformità con la legislazione dello Stato membro richiedente. Detto questo, ai fini della direttiva 93/7/CEE e della proposta della Commissione, l'uscita illecita del bene culturale dal territorio è condizione indispensabile per avviare l'azione di restituzione, indipendentemente dal fatto che tale uscita sia preceduta da un furto.

A tale proposito la Commissione desidera altresì precisare che l'Unione può agire soltanto nei limiti delle competenze che le sono attribuite dai trattati per raggiungere gli obiettivi da questi stabiliti. In particolare, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri (articolo 345). Inoltre, il trattato non consente attualmente l'adozione di norme dell'Unione relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore del traffico illecito di beni culturali (articolo 83, paragrafo 1). Di conseguenza, la competenza relativa alla proprietà o ai reati in tale settore spetta agli Stati membri.

Ci si potrebbe anche chiedere se l'inclusione di una norma di questo tipo nella proposta di direttiva sulla restituzione dei beni culturali sia conforme al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Per quanto riguarda la configurazione dell'azione di restituzione come azione speciale, che limita il potere del giudice di verificare se l'oggetto sia un bene culturale e sia uscito illecitamente, occorre notare che la direttiva 93/7/CEE prevede azioni di restituzione, ma lascia agli Stati membri la responsabilità di decidere quali siano i giudici competenti in materia, in particolare competenti per ordinare la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene contemplato dalla direttiva e uscito illecitamente dal territorio nazionale. Spetta allo Stato membro richiedente l'onere della prova relativamente a entrambe le condizioni.


A parere della Commissione, l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/7/CEE, in quanto contiene la definizione "illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro", fornisce il quadro all'interno del quale il giudice dello Stato membro richiesto può verificare se l'uscita sia illegale.

³ <http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm>

La Commissione desidera sottolineare che, nei settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, come quello in questione, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Di conseguenza, la decisione relativa al tipo di azione di restituzione dovrebbe essere disciplinata dal diritto nazionale.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*